



Il Ministro della cultura

Modalità di riparto delle risorse destinate per l'anno 2022 dall'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ai Carnevali Storici

VISTA la legge 30 aprile 1985, n. 163, recante “Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo”;

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, concernente l'istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito con legge 22 aprile 2021, n. 55, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”;

VISTO il decreto ministeriale 28 gennaio 2020, recante “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e, in particolare, l'articolo 12, recante “Provvedimenti attributivi di vantaggi economici”;

VISTO l'articolo 18, comma 3-*bis* della citata legge n. 241 del 1990, introdotto dall'articolo 12, comma 1, lettera *h*), numero 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”, ai sensi del quale, nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati, indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni, da parte di pubbliche amministrazioni ovvero il rilascio di autorizzazioni e nulla osta comunque denominati, le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero l'acquisizione di dati e documenti di cui ai commi 2 e 3, sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento, fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell'amministrazione digitale”;

VISTO il decreto ministeriale 27 luglio 2017, recante “Criteri e modalità per l'erogazione, l'anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163” ed in particolare, l'articolo 48-*bis*, introdotto dall'articolo 1 del decreto ministeriale 17 maggio 2018, concernente il finanziamento ai Carnevali Storici per il triennio 2018-2020;

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” e, in particolare, l'articolo 1, comma 369, ai sensi del quale: “Al fine di tutelare un settore di significativo rilievo in ambito culturale e di salvaguardare le relative attività, anche in considerazione dell'apporto al patrimonio tradizionale del Paese e allo sviluppo del turismo stagionale, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascun anno del triennio 2020-2022 per il finanziamento di carnevali storici con una riconoscibile identità storica e culturale. Ai fini dell'accesso alle relative risorse, i soggetti



Il Ministro della cultura

interessati trasmettono al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo i propri progetti, nei termini e secondo le modalità e la procedura stabiliti con apposito bando del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro i successivi due mesi, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede all'individuazione dei progetti ammessi al finanziamento e al riparto delle relative risorse, nel rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo”;

VISTO il decreto ministeriale 25 ottobre 2021, recante “Criteri e modalità per l'erogazione, l'anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, per il triennio 2022-2023-2024 e modifiche al decreto ministeriale 27 luglio 2017”;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTA la successiva decretazione d'urgenza del Presidente del Consiglio dei Ministri recante le misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19;

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024, e, in particolare, l'articolo 1, commi 797 e 798, concernenti il sostegno ai Carnevali storici;

VISTO il decreto ministeriale 2 febbraio 2022, recante “Criteri e modalità per l'erogazione del contributo di cui all'articolo 1, comma 797, della legge 30 dicembre 2021, n. 234”;

RITENUTO opportuno, nel dare attuazione a quanto disposto dall'articolo 1, comma 369 della legge 27 dicembre 2019 n. 160, destinare le risorse stanziare per l'annualità 2022 ai Comuni, alle Fondazioni e alle Associazioni coinvolte nella all'organizzazione dei carnevali storici italiani;

DECRETA

Art. 1

(Oggetto dell'intervento)

1. Il presente decreto disciplina i criteri e le modalità di riparto dello stanziamento complessivo pari ad 1 milione di euro per l'anno 2022 delle risorse di cui all'autorizzazione di spesa disposta dall'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Il contributo è destinato prioritariamente a valorizzare e tutelare il patrimonio culturale tradizionale legato all'organizzazione dei carnevali storici italiani con una riconoscibile identità storica e culturale.

Art. 2

(Requisiti di ammissione)

1. Possono presentare istanza di contributo i Comuni, le Fondazioni e le Associazioni aventi sede legale e operativa in Italia, costituiti e operanti da almeno cinque anni alla data di adozione del presente decreto, con personalità giuridica e senza scopo di lucro, nei cui organi di amministrazione e/o controllo siano presenti in modo permanente come soci fondatori i rispettivi Enti locali, il cui fine statutario riguardi l'organizzazione e la promozione di carnevali storici e che attestino almeno venticinque edizioni documentabili, precedenti a



Il Ministro della cultura

quella dell'attuale esercizio, seppur non continuative. L'eventuale affidamento della gestione da parte del Comune ad un organismo terzo deve essere documentato da una convenzione e/o intesa tra le parti, attestata da delibera comunale.

2. Il legale rappresentante, gli amministratori e, ove esistente, il responsabile tecnico della gestione della manifestazione, per i soggetti richiedenti il contributo diversi dai Comuni, devono:
 - essere in regola con gli obblighi in materia previdenziale, fiscale, assicurativa;
 - non aver riportato condanna, ancorché non definitiva, o l'applicazione di pena concordata per delitti non colposi, salva la riabilitazione;
 - non essere stati dichiarati falliti, salva la riabilitazione, o insolventi.
3. I richiedenti il contributo di cui al decreto ministeriale 2 febbraio 2022, citato in premessa, possono presentare istanza di contributo esclusivamente a titolo di rimborso delle spese non coperte ai sensi di detto decreto.
4. Il progetto presentato non deve in ogni caso riguardare attività dell'anno 2022 già finanziate, ad altro titolo dal Ministero della cultura.

Art. 3

(Termini e modalità di presentazione della domanda)

1. L'istanza di contributo, a pena di inammissibilità della stessa, deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'organismo richiedente il contributo e presentata in via telematica entro e non oltre le ore 15.00 del 15 giugno 2022, utilizzando esclusivamente i modelli predisposti e resi disponibili nella rispettiva sezione della piattaforma online della Direzione generale Spettacolo, accessibile dal sito internet del Ministero della cultura (www.beniculturali.it) e dal sito internet della Direzione generale Spettacolo (www.spettacolodalvivo.beniculturali.it). La data di presentazione della domanda è certificata dal sistema informatico del portale telematico Fusonline che, al termine della compilazione della modulistica online, genera automaticamente la ricevuta di avvenuta presentazione della domanda.
2. I requisiti soggettivi di cui all'articolo 1 e l'importo complessivo delle spese ammissibili di cui all'articolo 4 sono attestati mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 2000.

Art. 4

(Spese ammissibili e assegnazione del contributo)

1. Le spese ammissibili di progetto sono quelle strettamente riferibili alle attività di seguito elencate, effettivamente sostenute dall'organismo richiedente il contributo e relative all'arco temporale dal 1° gennaio 2022 al 31 ottobre 2022:
 - allestimento di carri allegorici e costumi
 - allestimento di spazi urbani
 - pubblicità e promozione.
2. Le risorse di cui all'articolo 1, nel limite della spesa ivi autorizzata e del valore del deficit emergente dal bilancio di progetto, sono ripartite in maniera proporzionale tra i soggetti ammessi al contributo nella misura massima di € 25.000,00 ciascuno.



Il Ministro della cultura

3. Entro 60 giorni dal termine di presentazione delle domande, con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla individuazione dei soggetti ammessi al finanziamento e all'assegnazione dei rispettivi contributi.
4. L'erogazione del contributo in favore dei soggetti beneficiari avviene a seguito dell'invio da parte degli stessi alla Direzione generale Spettacolo, entro e non oltre le ore 15:00 del 16 novembre 2022, e con le medesime modalità utilizzate per l'invio della domanda ai sensi dell'articolo 3, di una relazione artistica dell'attività svolta e del rendiconto finanziario consuntivo del progetto artistico presentato, corredato dall'elenco dei giustificativi delle spese effettivamente sostenute dall'organismo e relative alle voci di costo ammissibili dichiarate.
5. La mancata trasmissione della relazione artistica e del rendiconto finanziario consuntivo del progetto comporta la revoca del contributo, con provvedimento del Direttore generale Spettacolo.
6. Qualora l'importo complessivo delle spese ammissibili sostenute dal beneficiario fosse inferiore al contributo assegnato, è disposta con provvedimento del Direttore generale Spettacolo la riduzione del medesimo, fino al raggiungimento dell'importo effettivamente consuntivato.

Art. 5

(Verifiche e controlli)

1. L'Amministrazione procede a verifiche amministrativo-contabili, anche a campione, per accertare la veridicità di quanto dichiarato, nonché la regolarità delle domande di contributo, anche accedendo alla documentazione conservata presso il soggetto beneficiario. Nel caso in cui la documentazione che attesta il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 contenga elementi non veritieri, è disposta, con provvedimento del Direttore generale Spettacolo, la revoca del contributo assegnato, con recupero delle somme eventualmente versate, maggiorate degli eventuali interessi e fatte salve le sanzioni di legge.

Art. 6

(Disposizioni finali)

1. Il presente decreto è pubblicato, con valore di notifica nei confronti degli interessati, sul sito istituzionale del Ministero della cultura all'indirizzo www.beniculturali.it e sul sito internet della Direzione generale Spettacolo www.spettacolodalvivo.beniculturali.it.
2. La presentazione del progetto e la conseguente valutazione non costituisce un'aspettativa giuridicamente rilevante in relazione al riconoscimento di alcuna utilità giuridica o economica a favore degli organismi proponenti e dei progetti presentati.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 13 aprile 2022

IL MINISTRO